
Decreto del Presidente della Giunta regionale 07 agosto 2007, n. 46/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo “ Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42”).

(Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 14.08.2007)

INDICE

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 12 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 15 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 7 - Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 20 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 10 - Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 25 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 12 - Abrogazione dell'articolo 32 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 33 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 34 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 35 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 36 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 17 - Modifiche all'articolo 37 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 18 - Modifiche all'articolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 19 - Modifiche dell'articolo 39 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 20 - Modifiche all'articolo 40 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 41 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 42 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 23 - Inserimento dell'articolo 42 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 24 - Sostituzione dell'articolo 44 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 25 - Modifiche all'articolo 45 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 26 - Sostituzione dell'articolo 46 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 27 - Abrogazione dell'articolo 47 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 28 - Abrogazione dell'articolo 48 del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 29 - Inserimento del titolo III bis nel d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 30 - Inserimento dell'articolo 48 bis del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 31 - Inserimento dell'articolo 48 ter del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 32 - Inserimento dell'articolo 48 quater del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 33 - Inserimento dell'articolo 49 bis del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 34 - Modifiche all'allegato A del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 35 - Modifiche all'allegato B del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 36 - Sostituzione dell'allegato C del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 37 - Sostituzione dell'allegato D del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 38 - Sostituzione dell'allegato E del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 39 - Sostituzione dell'allegato F del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 40 - Sostituzione dell'allegato G del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 41 - Sostituzione dell'allegato H del d.p.g.r. 18/R/2001
- Art. 42 - Abrogazione dell'allegato I del d.p.g.r. 18/R/2001

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66 comma 3, dello Statuto;

Visto il proprio decreto 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo “ Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42”);

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 21 maggio 2007, n. 9, adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione Istituzionale e dell'esito del Tavolo di concertazione generale e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 42, comma 2, e dall'articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla 5^a commissione consiliare nella seduta del 12 luglio 2007, con cui si propongono una raccomandazione e un invito;

Dato atto del non accoglimento delle indicazioni proposte dalla 5^a commissione consiliare;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 22 giugno 2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 565 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo “ Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42”).

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n.18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.R 23 marzo 2000, n. 42”) è sostituito dal seguente:

“1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione regionale e locale al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale. Essi sono utilizzati per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici.”

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 - Disposizioni generali

1. *Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti, nonché gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.*
2. *Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati, rispettivamente, negli allegati C e D. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza.*
3. *Le strutture ricettive di cui al presente capo sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune.*
4. *Nelle strutture ricettive di cui al presente titolo deve essere garantito ai lavoratori il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, degli accordi sindacali territoriali nonché quelli di secondo grado finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomale.”*

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 12 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 12 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 - Requisiti minimi

1. *Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:*

-
- a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette; nel computo sono comprese anche eventuali unità abitative nei limiti previsti dall'articolo 26, comma 4 del testo unico;
 - b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto, o frazione;
 - c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;
 - d) almeno un locale ad uso comune;
 - e) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella, tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore.
2. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi:
- a) un numero di unità abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno riservato; nel computo sono comprese anche eventuali camere, con o senza vano soggiorno e senza il servizio di cucina, nei limiti previsti dall'articolo 27 comma 2 del testo unico;
 - b) almeno un locale per uso comune;
 - c) tutti i requisiti indicati nell'allegato D come obbligatori per la classificazione a due stelle tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore.
3. La residenza turistico-alberghiera, qualora sia costituita da più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, può essere caratterizzata dalla centralizzazione dei principali servizi, tra cui quelli minimi di cui all'articolo 14.
4. Le residenze turistico-alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale e non sono, pertanto, autonomamente utilizzabili per singole parti.”

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 - Denominazione

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente titolo non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio dei comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue; non è inoltre consentito di assumere la denominazione di una azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigente in materia, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dalla effettiva cessazione dell'azienda.
2. Il comune verifica il rispetto di quanto disposto al comma 1, a seguito della presentazione di denuncia inizio attività nonché nei casi di mutamento della denominazione.
3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia diversa da quella dichiarata, fatte salve le situazioni esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.”

Art. 5 - Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“1. I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un locale apposito all'ingresso della struttura ricettiva.”

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 15 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 15 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 - Camere

1. Si intende per camera il singolo locale preordinato per il pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
2. La camera adibita al pernottamento della clientela può essere dotata di locale bagno riservato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, di vano soggiorno annesso alla camera stessa, ma da questa separato e distinto, può essere assunta la denominazione di "suite".
3. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché dagli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è in tutti i casi arrotondabile all'unità.
4. Nelle camere doppie di alberghi e residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data del 22 dicembre 1994, all'interno delle quali viene realizzato servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti

della camera, è consentito il mantenimento delle seguenti superfici:

- a) 10 metri quadrati per alberghi con 1 o 2 stelle e residenze turistico-alberghiere con 2 stelle;
- b) 11 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 3 stelle;
- c) 12 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 4 stelle;
- d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunto.”

Art. 7 - Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2001 è inserito il seguente:

“2bis. Le superfici minime delle camere dell'unità abitativa sono quelle indicate al comma 3 dell'articolo 34bis del testo unico; la superficie minima del locale cucina è di 4 metri quadrati per i monocalci e 8 metri quadrati per i plurilocali. Per il calcolo delle superfici si applica il comma 3 dell'articolo 15. “

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“Art.18 - Informazioni relative alla struttura

1. *Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui alla presente sezione deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione.*
2. *All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività.”*

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 20 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 20 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 - Denuncia inizio attività

1. *La denuncia di inizio attività per l'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.*
2. *Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi, il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia d'inizio attività, trasmette alla provincia copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente, allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.*
3. *La denuncia di inizio attività è comprensiva di tutti i servizi annessi che si intende svolgere nella struttura stessa. Detti servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.*
4. *Nella denuncia di inizio attività sono dichiarati:*
 - a) *gli elementi identificativi del titolare e del gestore;*
 - b) *la denominazione e la classificazione della struttura;*
 - c) *i periodi di apertura;*
 - d) *il numero delle camere e delle unità abitative;*
 - e) *la capacità ricettiva massima consentita, con l'indicazione del numero delle camere singole, delle camere doppie e dei letti aggiunti;*
 - f) *le attività di ristorazione presenti nell'esercizio e le eventuali dipendenze di cui all'articolo 17.*
5. *Eventuali variazioni degli elementi della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.*
6. *Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.*
7. *In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura comunica al comune, prima della riapertura, eventuali variazioni degli elementi contenuti nella denuncia inizio attività, compresi, eventualmente, i nuovi periodi di apertura .*

Art. 10

Modifiche all'articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Il comma 2 dell'articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“2. I campeggi, i parchi di vacanza e i villaggi turistici, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati rispettivamente negli allegati E e F. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza.”

Art. 11

Modifiche all'articolo 25 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Il comma 4 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“4. E' consentita la suddivisione della piazzola in due settori, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone, purché non sia superata la capacità ricettiva totale autorizzata della struttura. Nel caso di piazzole con superficie superiore a 100 metri quadrati è consentita la suddivisione in tre settori, limitatamente al caso di equipaggi composti da non più di tre persone, purché non sia superata la capacità ricettiva totale della struttura.”

2. Il comma 5 dell'articolo 25 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“5. In ogni piazzola è consentita l'installazione di una sola struttura allestita a cura del titolare o gestore, salvo nel caso di piazzole con superficie superiore a cento metri quadrati, ove è consentita l'installazione di due strutture allestite a cura del titolare o gestore, non superando le sei persone per piazzola e comunque la capacità ricettiva totale della struttura. In tali piazzole non è consentita l'installazione di alcuna tenda aggiuntiva.”

Art. 12

Abrogazione dell'articolo 32 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 32 del d.p.g.r. 18/R/2001 è abrogato.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 33 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 33 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 33 - Accesso di animali

1. L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere tenuti al di fuori dei locali di uso comune e custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.”

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 34 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 34 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 - Denuncia inizio attività

1. La denuncia inizio attività per l'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.

2. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività, trasmette alla provincia competente copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.

3. La denuncia di inizio attività è comprensiva di tutti i servizi annessi che si intende svolgere nella struttura stessa. Detti servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.

4. Nella denuncia di inizio attività sono dichiarati:

a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;

b) la denominazione e la classificazione della struttura;

c) i periodi di apertura del complesso;

d) il numero delle piazzole libere e/o delle piazzole allestite con apposite strutture;

e) la capacità ricettiva massima consentita;

f) le attività commerciali e di ristorazione presenti nell'esercizio.

5. Eventuali variazioni della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.

6. Tutte le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al comune, entro il 15 marzo di ogni anno, un certificato di analisi, eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un

laboratorio abilitato, attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione.

7. *Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui alla presente sezione deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove previsto.*
8. *All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività.*
9. *Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.*
10. *In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura, prima della riapertura, comunica al comune le eventuali variazioni degli elementi contenuti nella denuncia di inizio attività, compresi i nuovi periodi di apertura. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto è trasmesso al comune, prima della riapertura, un certificato di analisi attestante la potabilità dell'acqua in distribuzione eseguito in data non anteriore a trenta giorni, da un laboratorio abilitato.*

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 35 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 35 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 35 - Case per ferie

1. *Le case per ferie, di cui all' articolo 47, comma 1 del testo unico devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonché dai regolamenti edilizi e di igiene comunali.*
2. *Le case per ferie devono comunque avere:*
 - a) *una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere ad un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;*
 - b) *un'altezza minima dei locali di metri 2,40 per le località site in comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di metri 2,70 per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di metri 2,40 per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di 700 metri sul livello del mare e di metri 2,70 per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;*
 - c) *un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;*
 - d) *un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;*
 - e) *uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di metri quadrati 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati;*
 - f) *cassetta di pronto soccorso con i medicinali ed i materiali prescritti dall'autorità sanitaria.*
 - g) *possibilità di utilizzo del telefono della struttura.*
3. *A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2 lettera a), è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.*
4. *La denuncia inizio attività indica le persone che possono essere ospitate nelle case per ferie, quali: dipendenti di enti o aziende e loro familiari, soci di associazione, soggetti individuati in apposite convenzioni, persone determinate o determinabili in base a specifico rapporto di relazione con enti pubblici od organismi religiosi, sportivi, culturali, sociali, assistenziali.*
5. *Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:*
 - a) *pulizia giornaliera dei locali;*
 - b) *cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;*
 - c) *fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;*
 - d) *portineria, almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;*
 - e) *conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;*
 - f) *televisore ad uso comune;*
 - g) *cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore.*

*Art. 16**Sostituzione dell'articolo 36 del d.p.g.r. 18/R/2001*

1. L'articolo 36 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 36 - Ostelli per la gioventù

- 1. Gli ostelli per la gioventù di cui all'articolo 48 del testo unico devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 35 del presente regolamento per le case per ferie salvo quanto indicato nel presente articolo.*
- 2. Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di metri quadrati 0,50 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di metri quadrati 8; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.*
- 3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 35, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 9 metri cubi per persona.*
- 4. Negli ostelli deve essere altresì assicurata la conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento e deve essere presente un'area a disposizione degli ospiti dotata di uno o più computer con collegamento ad internet.”*

*Art. 17**Modi fiche all'articolo 37 del d.p.g.r. 18/R/2001*

1. Il comma 3 dell'articolo 37 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Il rifugio dispone di locali di fortuna sempre aperti e di servizi igienico-sanitari. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso deve essere illuminato.”

*Art. 18**Modifiche all'articolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001*

1. Il comma 3 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Durante la notte l'esterno della porta d'ingresso della struttura deve essere illuminato.”

*Art. 19**Modifiche dell'articolo 39 del d.p.g.r. 18/R/2001*

1. Il comma 4 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“4. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico sanitario, completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.”

2. Il comma 6 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“6. Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:

- a) pulizia giornaliera dei locali;*
- b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;*
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;*
- d) addetto sempre reperibile.”*

3. Il comma 7 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 18/R/2001 è abrogato.

*Art. 20**Modifiche all'articolo 40 del d.p.g.r. 18/R/2001*

1. Il comma 2 dell'articolo 40 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

“2. Nelle case e appartamenti vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:

- a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;*
- b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;*
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;*
- d) addetto sempre reperibile;*
- e) recapito e ricevimento degli ospiti;*
- f) televisore;*
- g) frigorifero;*

h) manutenzione dell'unità abitativa, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate."

2. Il comma 3 dell'articolo 40 del d.p.g.r. 18/R/2001 è abrogato.

Art. 21

Sostituzione dell'articolo 41 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 41 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 41 - Residenze d'epoca

1. Nella gestione delle residenze d'epoca di cui all'articolo 58 del testo unico devono essere assicurati i servizi essenziali ed i requisiti tecnici e igienico- sanitari:

- a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere;*
- b) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative;*
- c) portineria almeno dodici ore al giorno;*
- d) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune;*
- e) televisore ad uso comune;*
- f) conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento;*
- g) possibilità utilizzo del telefono della struttura;*
- h) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana.*

2. Alle residenze d'epoca si applicano tutte le disposizioni relative agli esercizi di affittacamere e case appartamenti vacanza, ad eccezione del numero massimo dei posti letto e delle camere."

Art. 22

Sostituzione dell'articolo 42 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 42 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 42 - Residence

1. I residence di cui all'articolo 62 del testo unico devono possedere, oltre ai requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, i seguenti requisiti minimi:

- a) un numero di unità abitative per l'alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali è costituita dall'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e stanza da bagno;*
- b) i requisiti indicati nell'allegato H come obbligatori per la classificazione a due chiavi, salvo siano posseduti requisiti di livello superiore. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;*
- c) fatti salvi gli esercizi già autorizzati alla data del 31 luglio 2007 nel caso in cui le unità immobiliari siano ubicate a più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.*
- 2. Il servizio di ricevimento quali la segreteria, le informazioni, il portierato, situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati, deve essere assicurato almeno otto ore al giorno, escluso festivi.*
- 3. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività, trasmette alla provincia competente copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.*
- 4. I residence sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale e non sono, pertanto, autonomamente utilizzabili per singole parti."*

Art. 23

Inserimento dell'articolo 42 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001

1. Dopo l'articolo 42 del d.p.g.r. 18/R/2001 è inserito il seguente:

"Art. 42 bis - Denuncia inizio attività

- 1. La denuncia di inizio attività per l'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è presentata al comune in cui è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.*
- 2. Eventuali variazioni degli elementi della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.*

3. *In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura comunica al comune, prima della riapertura, eventuali variazioni, compreso i nuovi periodi di apertura.*
4. *Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.*
5. *Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette alla provincia copia della denuncia di inizio attività, le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell'attività.*
6. *Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e per i residence, del livello di classificazione.*
7. *All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività."*

Art. 24

Sostituzione dell'articolo 44 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 44 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 44 - Requisiti minimi

1. *Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti minimi:*

- a) *un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno;*
 - b) *un locale spogliatoio ad uso comune con le stesse caratteristiche previste per la cabina;*
 - c) *servizi igienici ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, oppure ogni quaranta cabine, negli stabilimenti in cui il numero delle cabine è superiore ai punti ombra, separati per uomini e per donne, costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, con superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall'interno. Il lavabo può essere collocato anche in zona antibagno;*
 - d) *le attrezzature di servizi previste dalla concessione demaniale e da specifiche disposizioni, compreso recipienti idonei alla raccolta di rifiuti la cui pulizia deve essere assicurata almeno una volta al giorno. Tutta l'area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, arenile compreso, deve essere mantenuta in buono stato di pulizia;*
 - e) *una sedia a sdraio per punto ombra, due docce ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;*
 - f) *una cassetta di primo soccorso contenente i materiali prescritti dall'autorità sanitaria;*
 - g) *custodia valori da parte del gestore.*
2. *Per punto ombra s'intende la superficie dell'arenile riparata dal sole, dotata almeno di una sedia a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie.*
 3. *Il gestore dello stabilimento, a richiesta dell'ospite portatore di handicap, deve attivarsi, anche tenuto conto della morfologia del terreno, mediante apposita strumentazione o con l'ausilio di personale, a rendere fruibile i servizi di spiaggia e facilitare l'accesso al mare .*

Art. 25

Modifiche all'articolo 45 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Il comma 2 dell'articolo 45 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

"2. All'interno della struttura deve essere esposta in modo ben visibile copia del titolo abilitativo nonché la tabella dei prezzi."

Art. 26

Sostituzione dell'articolo 46 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 46 del d.p.g.r.18/R/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 46 - Denuncia inizio attività

1. *La denuncia inizio attività per l'apertura di uno stabilimento balneare è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L'attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.*
2. *Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia d'inizio attività, trasmette alla provincia copia della denuncia allegando relazioni e planimetrie della struttura. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione*

dell'attività.

3. Nella denuncia inizio attività sono dichiarati:

- a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
- b) la denominazione della struttura;
- c) i periodi di apertura del complesso;
- d) il numero delle cabine;
- e) le attività di somministrazione presenti nell'esercizio.

4. All'inizio della stagione balneare il titolare della struttura comunica al comune, prima della riapertura, eventuali variazioni degli elementi contenuti nella denuncia inizio attività, compresi i nuovi periodi di apertura.

Art. 27

Abrogazione dell'articolo 47 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 47 del d.p.g.r. 18/R/2001 è abrogato.

Art. 28

Abrogazione dell'articolo 48 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'articolo 48 del d.p.g.r. 18/R/2001 è abrogato.

Art. 29

Inserimento del titolo III bis nel d.p.g.r. 18/R/2001

1. Dopo il titolo III del d.p.g.r. 18/R/2001 è inserito il seguente:

“TITOLO III bis – PROFESSIONI DEL TURISMO ”

Art. 30

Inserimento dell'articolo 48 bis del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Dopo l'articolo 48 del d.p.g.r. 18/R/2001 è inserito il seguente:

“Art. 48 bis - Esame di abilitazione per guida turistica

1. I titoli che consentono di accedere all'esame di abilitazione per guida turistica di cui all'articolo 101, comma 2 del testo unico, senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:

- a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- c) laurea in lingua e letteratura straniera, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- d) laurea in lettere, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- e) laurea in architettura, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
- f) laurea in scienza del turismo, con superamento dell'esame di storia dell'arte;

g) altra laurea, ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità, con superamento dell'esame di storia dell'arte.

2. Possono, altresì accedere all'esame di abilitazione, senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale, coloro che sono in possesso di abilitazione per guida turistica conseguita per altro ambito territoriale.”

Art. 31

Inserimento dell'articolo 48 ter del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Dopo l'articolo 48 bis del d.p.g.r. 18/R/2001 è inserito il seguente:

“Art. 48 ter - Esame di abilitazione per guida ambientale

1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, i titoli che consentono di accedere all'esame di abilitazione di cui all'articolo 121, comma 2 del testo unico, senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, sono:

- a) laurea in geologia o scienze naturali, compresi difesa del suolo, georisorse, ambiente, o in scienze biologiche;
- b) laurea in scienze forestali e ambientali;
- c) laurea in scienze agrarie;
- d) laurea in ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) laurea in scienze motorie;
- f) altra laurea ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità.

2. *Per accedere all'esame di guida ambientale equestre senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di una delle lauree di cui al comma 1 è necessario dimostrare un'esperienza almeno biennale nel settore dell'equitazione.*
3. *Per accedere all'esame di guida ambientale subacquea senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, è necessario il possesso di laurea in scienze motorie o equipollente, comprendente il superamento di un esame in disciplina natatoria, accompagnato da esperienza almeno biennale nel settore dell'immersione subacquea.*"

Art. 32

Inserimento dell'articolo 48 quater del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Dopo l'articolo 48 ter del d.p.g.r. 18/R/2001 è inserito il seguente:

"Art. 48 quater - Commissione d'esame

1. *La commissione d'esame per coloro che vi accedono ai sensi dell'articolo 48bis e 48ter è nominata dalla provincia ed è composta da:*
 - a) *un rappresentante della provincia, con funzioni di presidente;*
 - b) *due esperti nel settore, designati dalla provincia;*
 - c) *due esperti nel settore, designati dalle associazioni di categoria delle guide turistiche o delle guide ambientali.*
2. *In caso di concomitanza con l'esame finale dei corsi di cui agli articoli 101 e 121 del testo unico, la composizione della commissione, unica per i due tipi di esame, è integrata con le figure mancanti rispetto ai componenti della commissione di cui all'articolo 82 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) e gli esperti nel settore di cui al comma 1, sono individuati all'infuori dei docenti del corso .*

Art. 33

Inserimento dell'articolo 49 bis del d.p.g.r.18/R/2001

1. Dopo l'articolo 49 del d.p.g.r.18/R/2001 è inserito il seguente:

"Art. 49 bis - Disposizioni transitorie

1. *Salvo quanto previsto al comma 2, gli esercizi esistenti si adeguano al presente regolamento entro il 30 giugno 2008.*
2. *Il termine di adeguamento è il 30 giugno 2009 per le seguenti disposizioni, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica o amministrativa:*
 - 1) *articolo 12, comma 1 lettera b);*
 - 2) *articolo 39, comma 4;*
 - 3) *articolo 41, comma 1, lettera d);*
 - 4) *allegato C: punti 1.14.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.9.5, 2.12.2, 3.1 ;*
 - 5) *allegato D: punti 2.9.5, 3.2.5, 3.4.3, 3.4.4;*
 - 6) *allegato E: punto 2.4.2;*
 - 7) *allegato F: punto 2.4.1;*
 - 8) *allegato H punto 1.10.*

Art. 34

Modifiche all'allegato A del d.p.g.r. 18/R/2001

1. La lettera e) del punto 1 dell'ALLEGATO A del d.p.g.r.18/R/2001 è sostituita dalla seguente:

" e) Dotazioni

Gli uffici devono essere dotati di almeno due personal computer con modem, accesso a Internet, una stampante a colori, telefono con segreteria telefonica, telefax e fotocopiatrice.

La segreteria telefonica deve essere impostata in modo da fornire, in almeno due lingue, nei momenti di chiusura degli uffici, l'indicazione degli orari rispettati dall'ufficio o il numero di altro ufficio al quale rivolgersi.

Nella zona di attesa deve essere presente almeno un televisore collegato a video-lettore azionabile a distanza dagli addetti per la diffusione di "video".

Nell'area di attesa devono essere collocate cartine relative alla località nelle quali risultino in evidenza gli uffici di informazione turistica e devono essere esposti calendari aggiornati degli eventi in programma e numeri di telefono utili (numeri di soccorso, consolati, ecc.)."

*Art. 35**Modifiche all'allegato B del d.p.g.r. 18/R/2001*

1. La lettera b) del punto 1 dell'ALLEGATO B del d.p.g.r.18/R/2001 è sostituita dalla seguente:

“b) Personale

In ogni ufficio di informazione regionale deve essere assicurata, nei periodi di alta stagione, la presenza contemporanea di due addetti all'accoglienza e informazione per tutta la durata dell'orario di apertura.

Il personale addetto agli uffici di informazione regionale deve possedere il diploma di scuola media superiore e conoscere almeno due lingue straniere di cui almeno una compresa tra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese. Deve inoltre saper operare con gli strumenti informatici e telematici.

Il personale addetto agli uffici di informazione regionale deve essere sottoposto periodicamente a corsi di formazione per l'aggiornamento delle conoscenze sulle risorse e sui servizi turistici.

*Art. 36**Sostituzione dell'allegato C del d.p.g.r. 18/R/2001*

1. L'ALLEGATO C del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

*ALLEGATO C**REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI*

Tabella: omissis

*Art. 37**Sostituzione dell'allegato D del d.p.g.r. 18/R/2001*

1. L'ALLEGATO D del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

*ALLEGATO D**REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE*

Tabella: omissis

*Art. 38**Sostituzione dell'allegato E del d.p.g.r. 18/R/2001*

1. L'ALLEGATO E del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

*ALLEGATO E**REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI E DEI PARCHI DI VACANZA*

Tabella: omissis

*Art. 39**Sostituzione dell'allegato F del d.p.g.r. 18/R/2001*

1. L'ALLEGATO F del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

*ALLEGATO F**REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI*

Tabella: omissis

*Art. 40**Sostituzione dell'allegato G del d.p.g.r. 18/R/2001*

1. L'ALLEGATO G del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

*ALLEGATO G**REQUISITI OBBLIGATORI PER LE AREE DI SOSTA*

Tabella: omissis

*Art. 41**Sostituzione dell'allegato H del d.p.g.r. 18/R/2001*

1. L'ALLEGATO H del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:

*ALLEGATO H**REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RESIDENZE*

Tabella: omissis

Art. 42

Abrogazione dell'allegato I del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L'allegato I del d.p.g.r. 18/R/2001 è abrogato.